

Il sistema di tutela dall'amianto

Amianto: da sempre, tradizionalmente, anche la sola parola suscita, nell' "addetto ai lavori" come nell'uomo comune, un istintivo moto dell'animo. Amianto tossico; amianto pericoloso; amianto assassino; i rischi collegati all'esposizione all'amianto sono scientificamente dimostrati; è quanto è finalmente giunta a riconoscere la Sezione lavoro della Corte di Cassazione (sent. n. 644/2005), che ha dichiarato le Ferrovie responsabili dei danni provocati ai ferrovieri a causa dell'esposizione all'amianto. Lo ha stabilito respingendo il ricorso delle Ferrovie contro una sentenza della Corte di Appello di Roma che le aveva condannate a risarcire i danni ad un operaio nei confronti del quale non erano state adottate le idonee misure di tutela della salute. La Suprema Corte ha fatto riferimento all'art. 2087 del codice civile, che prescrive agli imprenditori di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

L'occasione è utile, allora, per ripercorrere in modo sintetico le tappe che hanno condotto, all'interno del nostro ordinamento, all'attuale sistema di tutele. Perché la difesa della salute dei lavoratori, oltre a costituire un impegno costituzionalmente sancito e tutelato, rappresenta un obiettivo primario, di più, una conquista di ogni civiltà; conquista che, ogni qualvolta un episodio di "cronaca" spinge nuovamente l'argomento sotto le luci dei riflettori, è giusto e doveroso sia ribadita, sottolineata, urlata. Per non dimenticare.

Danni da amianto e responsabilità. L'articolo 2087 c.c. e gli obblighi del datore di lavoro

di **Chiara Vetro**
Avvocato in Roma

Introduzione

L'amianto, minerale dalla struttura fibrosa e dall'altissima resistenza meccanica e flessibilità (resiste al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione ed all'usura, termica e meccanica), è un materiale molto versatile, relativamente poco costoso e molto redditizio; per questa ragione è stato tradizionalmente utilizzato in modo massiccio per impieghi e costruzioni. Ciò ha provocato nel corso degli anni una vera e propria strage, i cui esiti, essendo ancora in corso, sono impos-

sibili da prevenire (si ipotizza un picco delle morti intorno all'anno 2017) tra le persone che, in qualche modo, sono state esposte a tale materiale, rivelatosi altamente dannoso per la salute e per l'ambiente; si tratta di centinaia di migliaia di individui colpiti da tumori ai polmoni, all'apparato gastrointestinale, alla laringe, alla pleura e al peritoneo; l'Istituto Superiore per la previdenza e sicurezza del Lavoro ha previsto, per il 2015, 20.000 decessi, atteso che il tempo che intercorre tra l'esposizione e l'insorgenza della malattia è di 10-20, talvolta addirittura 40

anni. Tale situazione, peraltro, è comune a molti altri paesi industrializzati, come ad esempio gli Stati Uniti.

Che le fibre e la polvere di asbeto fossero estremamente pericolose per la salute umana e portassero al cancro, era dato conosciuto sin dall'inizio del secolo scorso; la prima malattia riconosciuta come casualmente correlata all'amianto fu l'asbetosi, diagnosticata in Inghilterra dal 1900; nel 1934 fu individuato per la prima volta un particolare carcinoma della pleura che fu chiamato mesotelioma, in seguito riscontrato anche nel peritoneo. Negli anni '60 studi realizzati negli Usa hanno dimostrato chiaramente la pericolosità dell'amianto e la sua stretta correlazione con le suddette patologie. Mentre l'asbetosi è una malattia tipicamente professionale (che provoca danni cronici alle vie respiratorie) contratta nei luoghi di lavoro, i casi di mesotelioma si riscontrano *anche tra la popolazione non esposta professionalmente, ma residente in zone ove esistono le miniere di amianto e insediamenti industriali che lo lavoravano* (finché erano in funzione).

Per tutti gli anni '80 pressoché nessuna misura di sicurezza è stata posta in essere dalle imprese. Nelle fabbriche non venivano utilizzati né guanti, né maschere, né aspiratori e le polveri di amianto che si accumulavano durante le lavorazioni venivano rimosse periodicamente in modo artigianale. Essendo queste le condizioni di lavoro, non possono meravigliare gli episodi che si sono verificati alla Fincantieri di Monfalcone (e che hanno portato, di conseguenza, alla nascita dell'Associazione esposti all'amianto) oppure alla Breda Costruttrice Ferrovie.

Nel marzo 1992 viene approvata la legge n. 257, che proibisce l'impiego dell'amianto e stabilisce alcuni benefici previdenziali per i lavoratori malati come il diritto al prepensionamento e una certa rivalutazione del calcolo della pensione. A questa legge fa seguito il 6 settembre 1994 un decreto attuativo da parte del Ministero della sanità per stabilire gli interventi di bonifica.

Da allora l'utilizzazione dell'amianto e commercializzazione dei prodotti che lo con-

tengono sono illegali. Ma il lavoro di bonifica per eliminare la presenza di amianto nei luoghi di lavoro, negli edifici e nei prodotti è lungo e pieno di rischi. Da allora centinaia di migliaia di lavoratori hanno fatto richiesta, tramite l'Inail, di riconoscimento della malattia professionale per ottenere i benefici previdenziali previsti con enormi ostacoli, tra cui il principale è dovuto alla difficoltà di dimostrare il legame tra l'esposizione all'amianto e la malattia contratta, atteso il lungo lasso di tempo che in genere intercorre tra il primo momento e il secondo.

Quadro normativo

Legislazione europea

L'Italia ha recepito la direttiva europea sulle discariche 1999/31/CE con il Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003. Successivamente è stato emanato il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, *Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*. Entrambi i Decreti hanno introdotto nuove norme sullo smaltimento dell'amianto.

Il 15 aprile 2003 è poi entrata in vigore la Direttiva europea 2003/18/CE del 27 marzo 2003. Essa reca *Norme sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro*. In essa sono enunciati principi di fondamentale importanza, quali quello espresso al Considerato n. 5: *"Tutti i lavoratori dovrebbero essere tutelati dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e dovrebbero essere pertanto soppresse le eccezioni previste per i settori marittimo e aereo"* o al n. 9: *"è importante escludere le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione...la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto..., tenuto conto che il livello d'esposizione è elevato e difficile da prevenire"*; ancora, al n. 11: *"anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è opportuno ridurre i valori limite di esposizione professionale all'amianto"*. Una norma particolarmente importante (Considerato n. 12) sancisce l'ob-

bligo, per i datori di lavoro, di provvedere all'accertamento dell'amianto prima che siano intrapresi i lavori di demolizione o di manutenzione di edifici. La Direttiva 2003/18/CE dovrà essere recepita dallo Stato italiano entro il 15 aprile 2006.

Con riferimento al nostro Paese, sono poche le novità introdotte da questa Direttiva, atteso che molte delle norme in essa contenute, in Italia, erano già in vigore perché introdotte principalmente dalla citata Legge 1992 n. 257, dal D.P.R. 8 agosto 1994, con il Decreto del Ministero della sanità 6 settembre 1994 e con il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.

Ad esempio, la norma sul censimento degli edifici va nella stessa direzione dell'art. 12 del D.P.R. 8 agosto 1994, ai sensi del quale tale censimento, che riguarda gli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. La norma europea però ha un ambito applicativo più esteso, perché riguarda l'accertamento della presenza di amianto in *qualsiasi* edificio e per *qualsiasi* tipologia di manufatto contenente amianto.

Tra le altre novità introdotte dalla Direttiva c'è anche l'obbligo per le imprese di bonifica, prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, di dare prova della loro competenza nel settore. L'importanza di tale prescrizione si coglie riflettendo sulla natura di tali lavori, che devono essere proceduralizzati, normati nel dettaglio, dato l'alto rischio di contaminazione ambientale e l'alto pericolo d'esposizione per i lavoratori.

Legislazione nazionale

Il *corpus normativo* iniziale nell'ordinamento italiano risale agli anni '50 (D.P.R. 303/56; 128/59 ecc.); tale legislazione ha costituito per lungo tempo l'unica integrazione legale dell'art. 2087 c.c., e punto di riferimento di una vasta casistica giurisprudenziale in materia di sicurezza; solo di

recente si è provveduto, in ottemperanza alle Direttive CEE, all'adeguamento delle normative di settore; il decreto Lgs. n. 77/92 ha dettato, in attuazione della Direttiva n. 88/364, norme in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. I decreti del '50, infatti, si rivolgevano contro difetti *visibili*; nulla era detto sull'*igiene*; a ciò pone rimedio il decreto n. 277/91 che recepisce la normativa comunitaria sui valori-soglia, la valutazione e l'informazione in relazione a tre agenti di rischio: amianto; piombo; rumore.

Il decreto n. 277/91 ha per la prima volta dato spazio alla prevenzione contro le malattie professionali; l'individuazione dei limiti di pericolo costituisce un impulso ai controlli medici, ai sistemi di vigilanza e informazione¹; si evidenzia così l'avvento di un modello *dinamico* di tutela; l'adozione di indicatori biologici insuperabili di esposizione non elide l'obbligo, ex art. 2087 c.c., della *massima tutela possibile*, cosicché vanno adottate misure di nuova individuazione laddove i parametri siano tecnologicamente suscettibili, attraverso di esse, di ulteriori abbassamenti.

Come già accennato, la normativa più rilevante in materia specifica di amianto è costituita dalla legge n. 257 del 1992 che, dopo anni di lotte, ha infine sancito la cessazione definitiva delle attività di produzione, commercio, estrazione, importazione, esportazione e comunque utilizzazione dell'amianto; ha fissato, ripuntualizzandoli, i limiti, le procedure ed i metodi di misurazione dell'inquinamento da amianto; ha istituito una Commissione deputata a verificare e valutare i problemi ambientali ed i rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto; ha definito gli standard di classificazione, imballaggio ed etichettatura dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, a fini di tutela dell'ambiente e della salute; ha fissato, ciò che più interessava ai lavoratori, le misure di sostegno tra cui il *trattamento di integrazione salariale e pensionamento anticipato* (cfr. *infra*).

Con il Decreto 19 settembre 1994 n. 626, poi, è stato introdotto il primo testo organi-

co in materia di tutela generale della salute nei luoghi di lavoro. In particolare, i Titoli VII e VIII del decreto sono dedicati alla protezione da agenti cancerogeni e biologici; la direttiva 67/548/CEE ha disposto l'etichettatura di tali agenti contro i quali vengono dettate misure tecniche, valutative, informative, di sorveglianza e di registrazione. Il Decreto n. 626 individua poi anche gli organismi pubblici demandati alla vigilanza sull'applicazione della legislazione, e cioè le USL (oggi ASL) e l'Ispettorato del lavoro per le attività a rischio².

Obblighi di protezione del datore di lavoro, in particolare l'art. 2087 c.c.

Già la Corte di Cassazione negli anni '90 (sezione lavoro, sentenza n. 4721 del 9 maggio 1998) si è occupata di un caso, per così dire, "esemplare" ai nostri fini; si trattava della vedova di un lavoratore, impiegato in un ambiente lavorativo ove erano presenti polveri di amianto e deceduto per mesotelioma peritoneale, aveva convenuto in giudizio il datore di lavoro chiedendone la condanna al risarcimento del danno. La domanda era fondata sull'art. 2087 c.c., che prescrive l'obbligo, per il datore di lavoro, di tutelare l'integrità fisica e psichica del lavoratore. La società convenuta si era difesa sostenendo di aver adottato tutte le misure preventive e di sicurezza prescritte dalla normativa all'epoca vigente (luglio 1987). Pertanto, sia il Pretore che il Tribunale, rilevato che la società non aveva ricevuto contestazioni per violazioni della normativa antinfortunistica; constatato – tramite consulenza tecnica – che nell'ambiente di lavoro non vi era una concentrazione di fibre di amianto superiore al massimo consentito dalla legge all'epoca vigente, aveva rigettato la domanda presentata dalla erede del lavoratore. La sentenza del Tribunale è stata però annullata dalla Corte di Cassazione che ha, a tale proposito, espressamente statuito: *"Le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro costituiscono un'applicazione specifica del più ampio principio contenuto nell'art. 2087 c.c., rispetto al*

quale la mancata violazione di quelle norme non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'imprenditore; l'art. 2087 c.c. si atteggia anche come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, nel senso che, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza e la osservanza delle norme tecniche e di esperienza. L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano causalmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro viene in rilievo come fonte della suddetta responsabilità la norma dell'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, indipendentemente dalle disposizioni antinfortunistiche, predisposte dalla legge in via generale o in relazione a determinate attività lavorative, tutte le cautele necessarie, secondo l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti, anche quando questi siano stati regolarmente assicurati".

Art. 2087 c.c. Ambito oggettivo: caratteristiche e funzione della norma

L'art. 2087 c.c. costituisce, dunque, una norma cd. in bianco, ed il suo contenuto precettivo, opportunamente, non è stato specificato, per consentirne un continuo rinnovamento, alla luce dei dati acquisiti dalla scienza (Cass. sent. n. 93/4085)³; si coglie immediatamente da ciò la sua modernità, nonché il suo ruolo di principio generale dell'ordinamento. La responsabilità datoriale può così essere accertata, anche quando non sono state violate specifiche norme di prevenzione, in relazione all'osservanza del disposto dell'art. 2087 (Cass. sent. n. 93/937). Tale responsabilità ha dunque carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica.

La funzione dell'art. 2087 è perciò di stimolo verso il datore di lavoro affinché si

uniformi al progresso tecnologico, anche se le cognizioni di cui questo ha consentito l'acquisizione non sono ancora recepite da fonti legali; la tutela di fonte legale, infatti, è *un modello utile ma non sufficiente*⁴.

Non è ritenuto, inoltre, sufficiente a scongiurare la responsabilità del datore *ex art. 2087 c.c.* l'adempimento delle previsioni della contrattazione collettiva o di accordi aziendali, se sussistono misure tecniche che garantiscano un più alto grado di sicurezza (Cass sent. n. 98/4012).

L'utilizzo giurisprudenziale dell'art. 2087 si è esteso sino a ricomprendere nel suo ambito di tutela conseguenze dannose non tecnicamente riconosciute come professionali. Così, in ipotesi di morte per mesotelioma di un dipendente non ammalatosi di asbestosi, la responsabilità del datore è stata riconosciuta da un lato per il fatto di essere la pericolosità dell'amianto un dato acquisito già dagli anni Quaranta, dall'altro perché la colpa non presuppone la specifica prevedibilità della malattia poi concretamente verificatasi, ma la generica prevedibilità di conseguenze dannose per la salute, comunque riconducibili alla particolarità del lavoro, che imponeva al datore di impedire o ridurre la formazione di polveri⁵.

La norma presiede anche alla verifica della legittimità dell'organizzazione del lavoro nel suo complesso, ove il disposto della stessa si dilata sino a riconnettervi l'obbligo di adozione non solo di misure antinfortunistiche o igienico sanitarie, ma anche di misure idonee alla tutela dell'integrità del dipendente contro qualunque tipo di rischio; dunque l'obbligo grava sul datore non solo in rapporto alle misure di carattere specifico, ma anche a quelle di carattere generico, estendendosi anche all'attività di controllo, onde evitare di rendere inutili o insufficienti le cautele tecniche adottate⁶.

È opportuno però ricordare che la norma non può essere intesa come obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata al fine di evitare qualsiasi danno, al punto di ritenere automatica la responsabilità del datore per ogni danno verificatosi. Occorre infatti che siano violati gli *obblighi di*

*comportamento suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento*⁷. L'art. 2087 c.c., infatti, non configura, a differenza dell'art. 2051 c.c., una *responsabilità oggettiva* datoriale, non potendosi automaticamente desumere l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate dal solo fatto del verificarsi del danno. Questo profilo, invero, è ribadito a chiare lettere anche nella sentenza che oggi si commenta. L'elemento psicologico della *colpa* resta infatti indefettibile elemento costitutivo della fattispecie. In tal senso, anche Cassazione civile, sez. lav., 25 agosto 2003, n. 12467 (in *Giust. civ. Mass. 2003*, f. 7-8): "*L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi*".

Il datore deve vigilare non solo sul rispetto delle misure di sicurezza predisposte, ma anche sul rischio di comportamenti tali da vanificare le approntate cautele (Cass. sentt. nn. 95/3738 e 98/1428); la vigilanza non si risolve in verifica *una tantum*, né si pretende sia ininterrotta; il criterio ragionevole è quello di *idoneità* di assicurare l'operatività della norma e l'impiego degli strumenti protettivi.

Quindi, ove una procedura di lavoro non conforme al sistema dei mezzi di protezione, pur forniti, costituisca una prassi, o comunque un fatto ripetuto, il datore risponde per omessa vigilanza, rimanendo invece esente solo allorché il lavoratore abbia disposto volontariamente ed imprevedibilmente ignorato i dispositivi predisposti. Gli obblighi di protezione devono, d'altra parte, essere attuati dal datore senza condi-

zioni, rimanendo ininfluenza l'eventuale consenso alla violazione, rientrando essi nella più generale tutela del diritto alla salute, che, com'è noto, è indisponibile^{8,9}.

Anche nella ricostruzione della Cassazione, tradizionalmente, in merito alla posizione del datore di lavoro ed ai suoi obblighi di "protezione" nei confronti dei lavoratori, si è fatto riferimento alla norma dell'art. 2087 c.c. come norma di chiusura, tale da far sì che *sia imposto al datore di lavoro, anche ove manchi una specifica misura preventiva, il dovere di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore*^{10,11}.

La giurisprudenza ha parlato di esonero di responsabilità *"solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da un'attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è in sé idonea ad escludere il nesso causale..."*¹².

Sulla ripartizione dell'onere della prova, è eloquente Cassazione civile, sez. lav., 20 giugno 2003, n. 9909 (in *Giust. Civ. Mass.* 2003, f. 6) *"Per quanto l'art. 2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno"*.

Ambito soggettivo: i destinatari della norma

Per quanto riguarda i destinatari della norma, ai soggetti tradizionalmente investiti degli obblighi in materia, se ne affiancano altri di nuova creazione; viene meno infatti l'aprioristico convincimento in base al quale la materia della prevenzione della sicurezza sul luogo di lavoro dovesse essere affidata esclusivamente al vertice dell'impresa¹³.

Così al datore di lavoro si affiancano, come destinatari della norma, il *dirigente*, il *preposto*, il *produttore*, il *progettista* e la figura di nuovo conio del *responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi*, che provvede all'individuazione dei fattori di rischio, ad elaborare le misure protettive, a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e partecipa alla riunione periodica di prevenzione.

Si è inoltre riconosciuto il carattere "bifrontale" dell'obbligo datoriale, verso lo Stato, responsabile della tutela della salute ex art. 32 Costituzione, e verso i singoli lavoratori^{14,15}.

Il titolo della responsabilità

La formulazione codicistica ha profondamente innovato rispetto alla tradizione giuridica, che tendeva a qualificare come extracontrattuale la responsabilità datoriale in materia di sicurezza; l'azione va quindi qualificata come contrattuale (Cass. sent. n. 87/4441); quando la violazione comporta l'insorgenza di una malattia professionale, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha piena consapevolezza della malattia, con il relativo danno alla salute, e del nesso di derivazione causale con un'azione/omissione del datore in violazione dell'art. 2087; qualora la condotta datoriale dolosa o colposa determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze, la prescrizione per il danno relativo a queste ultime decorre dal loro prodursi *solo nel caso in cui le stesse non costituiscano mero sviluppo ed aggravamento del danno già insorto, ma integrino nuove ed autonome lesioni* (Cass. sent. n. 94/4774).

Dalla natura contrattuale, poi, discende anche l'inversione dell'onere della prova per cui, accertato il nesso tra danno e prestazione, spetterà al datore dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto *per causa a lui non imputabile e dunque di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno* (Cass. sentt. nn. 98/6169 e 96/3510); il datore dovrà ancora allegare un ulteriore elemento in punto di diritto, e cioè che l'evento sia riferibile ad obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti

dalla tecnica, ma concretamente individuati (Cass. sent. n. 98/9247).

Sul titolo della responsabilità del datore di lavoro, si è recentemente pronunciato il giudice amministrativo¹⁶.

La diligenza dovuta nell'esecuzione dell'obbligazione di sicurezza non è quella media del buon imprenditore (art. 1176, II co., c.c.), ma quella tendente ad eliminare o ridurre al minimo il rischio, e dunque la più alta possibile¹⁷; diligenza qualificata dalla particolare posizione del debitore – datore di lavoro – e computata al livello delle tecnologie, prescindendo da condizioni aziendali, condizioni economiche, costi ecc. Il criterio vigente, infatti, è quello della massima sicurezza tecnologicamente possibile, criterio ribadito dal D. Lgs. n. 626/94; il datore è dunque tenuto a parametrare la propria condotta sulla base delle acquisizioni della più recente scienza e della migliore esperienza, per assicurare al lavoratore le condizioni di massima sicurezza. Il datore risponde infatti anche per colpa lievissima, poiché *l'ordinamento non quantifica la colpa sul piano dell'intensità; se da un fatto di per sé di poco rilievo derivano esiti gravissimi, il datore ne risponderà integralmente, salvo il caso di concorso*¹⁸. L'evidenza del pericolo non costituisce una scriminante (Cass. sent. n. 86/1371).

L'obbligo di controllo da parte del datore di lavoro era già stato ribadito dalla Suprema Corte proprio a proposito dell'Ente Ferrovie dello Stato anche in sede penale: *“Il vertice di una organizzazione complessa, nonostante i limiti di responsabilità derivanti dalla ripartizione interna di competenze, ha comunque un obbligo di controllo e vigilanza in materia antinfortunistica o quando venga a conoscenza di specifiche inadempienze o quando abbia comunque avuto ingerenza nella tutela dei lavoratori impartendo precisi ordini. (Nella fattispecie è stato ritenuto che l'esistenza del responsabile dell'ufficio compartimentale e del medico di fabbrica non escludeva la responsabilità dell'organo di vertice delle Ferrovie dello Stato per l'utilizzo di amianto e per i danni da esso prodotti, avendo quest'ultimo emanato apposite circolari a tutela della salute dei lavoratori senza però mai svolgere alcun controllo, anche sollecitando il*

competente organo tecnico ispettivo dell'Ente, sulla ottemperanza alle istruzioni impartite).” (Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5037, in *Ragiusan 2002*, f. 215-6, 156).

L'accertamento nel nesso eziologico tra fattore causale (amianto) e danno, talvolta così difficoltoso da assumere la pregnanza di *probatio diabolica*, assume naturalmente rilevanza sia in sede penale che civile; ci si affida così alle leggi scientifiche statistico-probabilistiche¹⁹.

Si pone allora il problema dello stato di conoscenza e di evoluzione delle tecnologie.

L'evoluzione delle tecnologie

Come emerge dall'analisi del *corpus normativo* nel suo complesso, dunque, il datore non possiede alcuna discrezionalità sull'opportunità o sull'opzione del mezzo di tutela da adottare; *l'adozione di un sistema di protezione differente da quella descritta nei decreti determina automaticamente responsabilità* (Cass. Pen. 12 aprile 1979 in *Mass.* 79, 11, 1312). L'osservanza delle norme di prevenzione, inoltre, non esaurisce l'area dell'obbligo di sicurezza in quanto, nel campo non coperto da precetti specifici, interviene l'art. 2087 c.c. che ha proprio la funzione di norma di chiusura, atta a coprire l'insufficienza di tali precetti, la loro eventuale inadeguatezza rispetto all'evoluzione delle tecnologie.

Invero parzialmente diversa la posizione di alcuni giudici: *“Il dovere di adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la salute del prestatore di lavoro che l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro va correlato alla specifica normativa di prevenzione ed alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento in cui viene in considerazione. Fino al D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, nessuna norma specifica elenca l'amianto tra i rifiuti tossici e nocivi e solo con il decreto 15 agosto 1991 n. 227 vengono emanate specifiche disposizioni per la tutela della salute di lavoratori esposti all'amianto. In relazione ai rapporti di lavoro anteriori a tali date, non può ritenersi provata la responsabilità ex art. 2087 c.c. posto che della pericolosità dell'amianto, oltre a non essere edotto il legislatore, non lo era il paese nei suoi vari settori d'attività”* (Corte appello Milano, 9 gennaio 2003, in *Orient. giur. lav.* 2002, I, 766).

Più equilibrata appare allora la posizione della Cassazione Penale: *“In caso di omicidio colposo consistito in un mesotelioma occorso a lavoratore esposto ad amianto, si configura la colpa specifica per violazione di norme anche quando la norma è posta a presidio di altro interesse, e, cioè, per prevenire l’asbestosi e non il mesotelioma, in quanto l’art. 21 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, pur se pensato in relazione alle malattie respiratorie connesse all’inalazione di polveri all’epoca conosciuta, è norma generale ed astratta, dettata per impedire qualsiasi danno al lavoratore da polveri che si producano nello svolgimento del lavoro, e quindi tanto per evitare la produzione dei danni che sono conosciuti quando la norma è posta, quanto di qualsiasi altro danno la cui derivazione causale dall’inalazione di polveri era sconosciuta nel 1956.”* (Cassazione penale, sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 20032, in *Dir. e prat. del lavoro* 2003, 1685).

Il concetto di “esposizione all’amianto” nell’iter giurisprudenziale e nelle recenti innovazioni legislative

La posizione della Suprema Corte

L’art 13, co. 8, L. 257/92 detta: *“Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”*.

A più di un anno di distanza dalla pronuncia di legittimità costituzionale (Corte Costituzionale, 12 gennaio 2000 n. 5) di tale norma, la Suprema Corte, con sentenza n. 4913 del 3 aprile 2001, viene ad affermare che la rivalutazione dei periodi contributivi soggetti all’assicurazione Inail *“non va riconosciuto per la semplice esposizione ad amianto protrattasi per più di dieci anni, ma piuttosto per una esposizione qualificata dalla presenza di amianto negli ambienti di lavoro quantomeno in una concentrazione media annuale pari a 0,1 fibre per cm cubo su otto ore al giorno, sulla base dei criteri di giudizio mutuati dall’art. 24, co. 3, D.lgs n. 277/91”*²⁰.

La Cassazione riprende il percorso logico della sentenza della Corte costituzionale n. 5

del 2000 che, in quell’occasione, aveva escluso la fondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento all’art. 3 della Costituzione per eccessiva indeterminatezza della fattispecie.

La Corte costituzionale ha affermato che *“il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l’elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (art 1 e 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio, e, più precisamente di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l’amianto è capace di generare per la presenza nell’ambiente di lavoro”*.

La Corte costituzionale sembra ritenere *ab origine* la fattispecie sufficientemente determinata attraverso il ricorso al concetto di *esposizione ultradecennale*, ridimensionando le preoccupazioni in merito al rischio che la norma possa trovare in sede amministrativa o giudiziaria un’applicazione diseguale con lesione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. La soglia di esposizione che dà diritto alla rivalutazione dei periodi lavorativi – se ed in quanto assistiti dalla relativa copertura assicurativa – coincide con il raggiungimento delle soglie di allarme di cui agli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/91. Tale conclusione, invero, va oltre le intenzioni della Corte costituzionale che, proprio sulla scorta del sistema di prevenzione così come strutturato dal D.Lgs. n. 277/91, aveva preso atto che *l’esposizione ad amianto assicurabile non può essere predeterminata nella sua intensità*.

Secondo la Corte costituzionale il rischio rilevante – tanto a fini assicurativi che previdenziali – va apprezzato con riguardo all’efficienza causale *“rispetto alle patologie, quali esse siano, che l’amianto è capace di generare per la presenza nell’ambiente di lavoro”*.

Infatti, il D.Lgs. n. 277/91 sancisce l’obbligo di adottare le misure di protezione contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto per tutte le attività nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto (art. 22).

Con ciò, la Corte di Cassazione sembra tradire lo spirito del D.Lgs. n. 277/91, che

configura un sistema di prevenzione il cui scopo è azzerare il rischio per qualsiasi livello di esposizione e non graduare l'efficacia delle misure di sicurezza in relazione all'intensità dell'esposizione: diversamente, la norma si rivelerebbe in contrasto con il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile che costituisce il fondamento del nostro sistema di sicurezza ed igiene del lavoro (Corte costituzionale, sentenza n. 312/96).

Le concentrazioni di fibre cui la Corte di Cassazione si riferisce (art 24 e 31, D.Lgs. n. 277/91), infatti, *“non possono correttamente essere definite come valori limite, perché non hanno funzione specifica propria di demarcare in modo rigido la linea di discriminazione fra innocuo e nocivo, bensì quella diversa di indicare semplicemente il raggiungimento di determinate soglie di allarme a partire dalle quali, indipendentemente dall'adozione delle normali misure tecniche organizzative per abbattere quanto più possibile il rischio, deve attivarsi tutto un complesso e graduato sistema di informazione e controllo, oltre che di impiego di mezzi personali di protezione, allo scopo di intervenire sull'altro versante della prevenzione riguardante la riduzione dei tempi di esposizione dei lavoratori alle fonti di nocività, non altrimenti eliminabili”*²¹.

Anche sul versante preventivo la Corte costituzionale ha constatato che la presenza di amianto nei luoghi di lavoro è *“evenienza tanto pregiudizievole da indurre il legislatore a fissare, a fini di prevenzione, il valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo che segna la soglia minima del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277)”*.

La presenza generica e non altrimenti qualificata di amianto nell'ambiente lavorativo costituisce di per sé un rischio per la salute (il rischio minimo o di partenza richiamato dalla Corte costituzionale) e allo stesso tempo rappresenta la concentrazione massima che un sistema di prevenzione volto ad eliminare – non a contenere – il rischio possa concepire prevedendo già in fase preventiva l'adozione di tutte le possibili misure di abbattimento del rischio.

In definitiva, come egregiamente evidenziato dal giudice di merito, *“i lavoratori esposti*

all'amianto sono secondo l'art 13, co. 8, come interpretato dalla Corte costituzionale, quelli che per essere stati esposti alla sostanza per più di dieci anni, hanno corso il rischio di contrarre le malattie da amianto quali esse siano: questo, niente altro, è il rischio morbigeno secondo il sistema di assicurazione gestito dall'Inail, ritenuto dalla Corte elemento della fattispecie legale attributiva del beneficio previdenziale” con l'avvertenza che *“ogni riferimento al sistema dell'assicurazione obbligatoria ed al concetto di rischio morbigeno, contenuto nella sentenza della Corte costituzionale, deve essere letto ovviamente alla luce del sistema c.d. misto la cui introduzione (sentenza Corte costituzionale n. 179/88) ha segnato la fine del sistema tabellare chiuso... ed ha consentito l'introduzione di un nuovo sistema, appunto misto, con liste aperte in grado di tutelare più adeguatamente il lavoratore (perché capace di allargare con i mezzi di prova ordinari l'area dell'accertamento dell'eziologia professionale). Il sistema di assicurazione misto, rifugge da limitazioni o regole predeterminate; ad esempio la fissazione di un parametro rigido di esposizione a proposito della tutela delle patologie correlate all'amianto porterebbe ad una nuova chiusura del sistema misto costituzionalizzato dalla Corte (come l'unico in grado di tutelare efficacemente, senza vuoti, il lavoratore sul piano assicurativo)”*²².

Ne deriva che, l'esposizione ad amianto – ritenuta di per sé nociva tanto dal legislatore comunitario quanto da quello nazionale – se di durata ultradecennale, dà diritto alla rivalutazione contributiva a prescindere dalle soglie di allarme individuate dal D.Lgs. n. 277/91.

La Cassazione ha poi riconfermato l'orientamento espresso nella decisione n. 4913/2001, nella successiva n. 8859 del 28 giugno 2001 in cui si è sostenuto che: *“la legge 27 marzo 1992 n. 257 ha introdotto benefici pensionistici per coloro che abbiano lavorato in condizioni di esposizione alla inalazione di fibre di amianto. Essa ha una portata generale e pertanto non può essere interpretata nel senso che si riferisca ai soli lavoratori che, a seguito della soppressione della lavorazione dell'amianto, siano stati coinvolti in situazioni di crisi aziendale. Tuttavia, perché possa riconoscersi a un lavoratore il diritto ai benefici previsti da questa legge, non è sufficien-*

te che egli sia stato comunque esposto ad inalazioni di polveri di amianto anche di minima identità. La legge infatti deve essere interpretata – come è stato affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2000 – nel senso che il beneficio pensionistico vada riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto la loro attività in ambienti in cui fosse presente una concentrazione di fibre di amianto superiore a determinati valori e tale da causare una situazione di effettivo rischio per la salute. Questi valori possono essere individuabili nei parametri indicati dagli articoli 24 e 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991, che in attuazione delle direttive europee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, ha fissato i limiti di concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro”.

Sul solco di tali decisioni, in cui dunque già la giurisprudenza andava orientandosi verso la descritta direzione, si sono venute ad inserire recenti evoluzioni legislative, di segno decisamente peggiorativo sotto il profilo della tutela dei lavoratori.

Recenti evoluzioni in pejus: art. 47 D.L. n. 269/2003²³

L'art. 47 della collegata alla Finanziaria 2004 (D. L. 30 settembre 2003, n. 269) è intitolato «Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto».

La norma interviene nella delicata materia col chiaro scopo di ribaltare la tradizionale interpretazione che – pur fra tantissimi ostacoli – si era andata consolidando nel tempo in relazione all'art. 13, comma 8, della L. 257/1992.

Si viene così ad assistere ad un'operazione che, più che una modifica della precedente disciplina, opera una sostanziale vanificazione dei benefici previdenziali precedentemente concessi; dal punto di vista quantitativo, la *maxi-riduzione di ben il 50% del beneficio in vigore* (art. 47, comma 1) sembra trascurare la dimensione costituzionale del beneficio (notava già la Corte di Cassazione, in altro passo dell'analizzata sentenza n. 4913/2001, che questi sono benefici che «vengono attribuiti in attuazione dei principi di solidarietà di cui è espressione l'art.

38 Cost. in funzione compensativa dell'obiettivo pericolosità dell'attività svolta»).

Ancor più incisiva è la modifica introdotta in relazione all'ambito applicativo del beneficio. Il nuovo ridotto beneficio infatti non si applica più ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche ma solo ai fini dell'importo delle prestazioni, a differenza della norma precedente che era utilizzata sia per il conseguimento sia per l'incremento della prestazione.

Oggi la norma “congela” l'effetto dei contributi maturati in virtù dell'esposizione all'amianto, e prevede che essi non possano operare più ai fini dell'accesso alla pensione rendendosi, di conseguenza, necessario che il lavoratore rimanga in servizio fino al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva (oltre che anagrafica) per ottenere il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per poter poi godere dei benefici amianto ai soli fini della *misura* della prestazione.

Considerando che le malattie asbesto correlate sono caratterizzate da periodi lunghissimi di latenza e da una virulenza che può condurre ad esiti letali dopo pochi mesi dalla manifestazione clinica della malattia, le conseguenze che da tale intervento derivano sono di facile intuizione.

Il comma 2 dell'art. 47 introduce una grave disparità di trattamento nei confronti di *quei lavoratori che nel vigore della precedente legge erano riusciti ad ottenere il certificato di esposizione dall'Inail*; la norma prevede infatti che sia la riduzione sia la limitazione del beneficio, di cui al primo comma, “*si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'Inail le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati nella materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge*”. Questa norma introduce una grave stortura nel sistema, atteso che con la legge n. 179/02 (art. 18, comma 8), era stata espressamente riconosciuta la validità – “*ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modificazioni*” – delle certificazioni amministrative rilasciate dal-

l'Inail sulla base degli atti emanati in seno ai tavoli tecnici istituiti presso il Ministero del lavoro; all'epoca la norma si era resa necessaria per far cessare le resistenze frapposte dalle imprese e le controversie da esse intentate contro i provvedimenti ministeriali, impugnandoli davanti al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato, al fine di procrastinare la permanenza al lavoro dei beneficiari. Oggi per quegli stessi lavoratori – molti dei quali hanno pure lasciato il lavoro dopo il sospirato certificato Inail – quel riconoscimento ministeriale e quel certificato, non hanno più valore giuridico; devono tornare a lavorare; il loro attestato di esposizione non vale più al sospirato effetto del pensionamento.

Ancora, discriminatorio risulta il disposto contenuto nel terzo comma dell'art. 47, ai sensi del quale il beneficio opera *solo nei confronti dei lavoratori iscritti all'Inail*; mentre prima la legge non parlava di *lavoratori iscritti* ma di *periodi soggetti all'assicurazione obbligatoria Inail*, tanto che la norma era stata considerata applicabile anche ad altri lavoratori; ad esempio la stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 127/2002) aveva sostenuto che il beneficio si applicasse ai Ferrovieri non iscritti all'Inail fino al 1996.

Questa limitazione compromette in particolare i diritti dei lavoratori marittimi (in quanto assicurati presso un istituto previdenziale diverso dall'Inail), categoria fortemente esposta all'interno delle navi quasi per intero coibentate con amianto (anche fino a tempi recenti). Tale previsione si pone dunque in contrasto con il contenuto della sentenza n. 127/2002 della Corte Costituzionale, secondo cui rilevante, ai fini dell'ottenimento di questi benefici, non è tanto *il tipo di assicurazione sociale* (non trattandosi di prestazioni assicurative), bensì *il tipo di rischio*; la *ratio* dei benefici, aveva detto la Corte, è l'aver subito un rischio sul lavoro, a prescindere dall'ente presso cui è assicurato il lavoratore.

Appare poi arbitraria la previsione che fissa il limite di soglia di esposizione necessaria per aver diritto al beneficio. L'applicazione di questi benefici viene subordinata *alla dimostrazione, da parte del lavoratore, dell'esisten-*

za di 100 fibre litro per 8 ore per 10 anni; tale concetto suscita perplessità (quel limite è infatti dettato dal D. Lgs. 277/1991 in funzione preventiva, per fissare un allarme ed impedire il protrarsi dell'esposizione per più di otto ore; e sembra strano che venga proiettato in una dimensione temporale di dieci anni *a fini previdenziali*); perché rende assai gravoso l'onere probatorio del lavoratore; perché affida alla Contarp (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) il compito di stabilire dove e quando riconoscere il diritto; perché non esiste limite di salvaguardia per l'amianto, tanto più rispetto ad un'esposizione che per assumere rilevanza deve durare più di 10 anni.

La Sezione lavoro della Cassazione ha assunto una posizione ferma, ritenendo che i lavoratori "*pensionati*" non sono "*lavoratori*" ai fini del beneficio; parimenti la Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 434/2002 ha sostenuto che "*nel 1992 e nel 1993 il legislatore non conosceva i meccanismi di azione circa la nocività dell'amianto... (sic!)*". Si tratta di pronunce che poca aderenza sembrano avere rispetto alla realtà del problema, rispetto ad alcune inoppugnabili acquisizioni scientifiche e mediche, rispetto al resto della giurisprudenza civile e penale che, quando si è pronunciata sull'amianto, ha tradizionalmente sostenuto che "*non vi sono limiti espositivi e soglie di salvaguardia*".

Eppure l'art. 13, comma 8, l. 257/1992 è norma chiarissima; e di elevato contenuto democratico, sotto molti aspetti, e di facile comprensione: *tutti i lavoratori che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto ad un beneficio previdenziale...*; senza limiti di soglia; senza distinzione per categorie merceologiche; senza differenziazione tra esposizione diretta ed indiretta; tra disoccupati ed occupati; pensionati e non pensionati; abili ed inabili; dà rilevanza al rischio concreto, dunque non alla presenza di amianto in azienda (come alcuni cercano volutamente, e surrettiziamente, di sostenere), *ma all'accertata presenza dell'esposizione a fibre d'amianto disperse nell'aria e soggette ad essere inalate dal lavoratore*; dieci anni di esposizione continuativa a qualunque limite di soglia sembra infatti ragion suf-

ficiente per riconoscere a ciascuno un beneficio compensativo del rischio che ha corso²⁴.

Nel 1990 lo Stato Italiano ha ricevuto una condanna in sede comunitaria per inadempimento della direttiva CEE 1983/477, recepita poi con otto anni di ritardo (D. Lgs. n. 277/1991). Nonostante quella direttiva, ha continuato a protrarsi l'impiego massiccio di questa sostanza.

Eppure, da decenni gli studi scientifici avevano dimostrato la pericolosità dell'amianto, ai fini del mesotelioma, anche a basse concentrazioni (correlazione nota dal 1965). Ciononostante, è continuato a lungo l'inadempimento dell'obbligo di denuncia all'Inail dell'esistenza delle lavorazioni a rischio di esposizione. Il sistema assicurativo prevedeva come malattia assicurata solo l'asbestosi (fino al D.P.R. 336/1994, che ha inserito nelle tabelle il mesotelioma alla voce 56) e subordinava il pagamento di un premio da parte dell'impresa alla presenza di concentrazioni elevatissime (migliaia di volte superiori a quelle richieste dopo il D. Lgs. 277/1991).

Ancora nel 1997 la Commissione lavoro del Senato (c.d. Smuraglia) osservava "benché sia noto che l'impiego di tale sostanza sia all'origine dei tumori dell'apparato respiratorio e che l'utilizzo eccessivo che se ne è fatto negli anni passati avrebbe determinato secondo una stima approssimativa, circa 4000 casi di tumore di origine professionale all'anno, i riconoscimenti di tumore come malattia professionale sono soltanto una decina ogni anno".

Attualità dell'argomento: la conferenza nazionale sull'amianto (12/13 novembre 2004)

Due giorni di serrati confronti, oltre 600 delegati (lavoratori, attivisti e dirigenti sindacali, tecnici, magistrati, amministratori locali, consiglieri regionali, parlamentari italiani ed europei, rappresentanti di associazioni, ecc.) hanno affrontato le tematiche riguardanti l'amianto e la sua completa eliminazione. Riformulare su nuove basi l'attuale legislazione, condividere le conoscenze mediche, mettere a punto nuovi strumenti di bonifica ambientale e definire un quadro normativo di livello

internazionale: sono gli obiettivi della prima Conferenza nazionale non governativa sull'amianto, che si è tenuta a Monfalcone (Gorizia). All'iniziativa, promossa dalle associazioni Alsole (Lavoro Società e Legislazione), Aea (Associazione Esposti Amianto), ed altre, hanno partecipato circa 600 persone arrivate da ogni parte d'Italia con l'intenzione – è stato spiegato in apertura dei lavori – di far fronte comune sul concetto che "la salute dei lavoratori non si vende". La Conferenza si è tenuta in Friuli-Venezia Giulia – è stato ricordato durante la sessione plenaria di apertura – perché la Regione, in particolare l'area del Monfalconese, si colloca ai vertici nazionali ed europei per le malattie e i tumori collegati all'esposizione all'amianto, in quanto qui si registrano gli indici più alti di queste patologie. Si è voluto così dar vita a una mobilitazione per far aumentare la sensibilità intorno ai danni umani e sociali legati all'uso dell'amianto, dovendo utilizzare un linguaggio e metodologie adatte per richiamare tutti alle loro responsabilità.

"Asbesto" – è stato sottolineato – vuol dire "indistruttibile". E in Italia ci sono ancora 8 milioni di metri cubi di questo materiale da eliminare. Alla fine, dal lavoro di quattro Commissioni tecniche (epidemiologia e clinica, legislazione e previdenza, legislazione internazionale e bonifiche) è nata una proposta completa di emendamento all'attuale legge finanziaria. Obiettivo dichiarato è quello di chiudere la "questione" amianto entro dieci anni, agendo su parametri previdenziali ai fini del prepensionamento, assistenza gratuita a chi soffre di malattie asbesto-correlate, omogeneità previdenziale tra pubblico e privato, costituzione di un gruppo tecnico per il settore delle bonifiche, riconoscimento degli effetti normativi indipendentemente dalla durata dell'esposizione (oggi la legge considera solo coloro che sono stati esposti per più di dieci anni) ed istituzione di un Fondo di solidarietà per le vittime.

Conclusioni

Questo il sistema in vigore per lunghi anni che, nonostante le migliori intenzioni,

non ha protetto la salute dei lavoratori; sui morti dell'amianto pesa un'enorme colpa collettiva, per quanto concerne il periodo tra gli anni 60-90: un enorme buco nero di più di trenta anni di omissioni.

Oggi il legislatore, con legge delega 229/2003, dà impulso al riordino organico di tutta la normativa, a tratti "alluvionale", in materia, attraverso la predisposizione di un Testo Unico da approvarsi entro il 30 giugno prossimo.

Nel frattempo la Cassazione, mediante pronunce quali quella che qui si commenta, segna il passo di una lunga evoluzione giurisprudenziale; facendo ricorso a concetti quali il *contatto continuo e non occasionale*; lo stato attuale delle conoscenze, in base al quale non è possibile escludere l'esistenza di un rischio di tumore polmonare anche a livelli di esposizione estremamente bassi; configurando la responsabilità del datore come *violazione dell'art. 2087 c.c.* (dunque all'interno della respon-

sabilità contrattuale) esclusa ogni ipotesi di responsabilità oggettiva; allargando gli obblighi del datore all'adozione di misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e, più in generale, di tutte quelle misure e cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'*id quod plerumque accidit*, a tutelare l'integrità psicofisica del prestatore; mediante l'utilizzo di questi principi, la Suprema Corte compie un ulteriore, importante passo avanti verso una progressiva presa di coscienza di una situazione per troppo tempo sottovalutata e sulla quale, si auspica, verrà presto fatto "scendere il sipario" attraverso soluzioni e strategie che garantiscano, in modo più pregnante, l'effettiva applicazione della normativa di prevenzione/protezione della sicurezza sui posti di lavoro.

Note

¹ Culotta, *Riv. crit. dir. lav.* 94,2910.

² Bellini, *La tutela della salute nell'ambiente di lavoro*, 83.

³ Commentario Breve alle Leggi del Lavoro, Breviaria Iuris a cura di Cian-Trabucchi, Grandi Pera, Cedam 2001, 345.

⁴ Salerno, *La nuova organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro*, in AA.VV., *Prevenzione e sicurezza sul lavoro*, 96, 14.

⁵ Cass. sent. n. 98/4721; Cass. Penale sent. 19 settembre 1997 in *Riv. crit. dir. lav. Micheletti*, 97,218.

⁶ Cass. sent. n. 93/1523; Cass. sent. n. 91/9422, Padalino, in *Riv. It. Dir. Lav.* 94, II, 180).

⁷ Cass. sent. n. 98/5409, Monaco, *Riv. It. Dir. Lav.* 99, II, 339.

⁸ Così Carullo, art. 2087 in comm. Utet; Cass. S.U. sent. n. 79/1463.

⁹ In questo senso, Cassazione civile, sez. lav., 20 agosto 2003, n. 12253, in *Giust. civ. Mass.* 2003, f. 7-8: "La responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende sia da norme specifiche, sia dalla norma di ordine generale dell'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelarne l'integrità fisica; l'eventuale condotta colposa del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti il carattere dell'abnormità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, e, in difetto di tali caratteri, il comportamento colposo del lavoratore - che può sussistere anche qualora l'imprenditore non abbia adottato le misure antinfortunistiche del caso - può soltanto comportare la riduzione, in misura proporzionale, del risarcimento del danno".

¹⁰ In tal senso cfr. Cassazione civile, sez. lav., 30 luglio 2003, n. 11704, in *Giust. civ. Mass.* 2003, f. 7-8; cfr. Cassazione civile, sez. lav., 19 agosto 2003, n. 12138.

¹¹ Nello stesso senso Cassazione civile, sez. lav., 23 maggio 2003, n. 8204, in *Giust. civ. Mass.* 2003, f. 5. "L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 c.c., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi di un lavoratore, già addetto alla lavorazione dell'amianto, deceduto per mesotelioma, ritenendo congruamente motivato il giudizio secondo il quale il rispetto di tutte le prescrizioni cautelative possibili all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa, ed in particolare di quelle concernenti la riduzione di fumi o polveri nocive e comunque dei rischi, avrebbe, alla stregua di un giudizio probabilistico, ridotto il rischio di assumere la dose imnescante e quindi di contrarre la malattia".

¹² Cassazione civile, sez. lav., 19 aprile 2003, n. 6377, in *Giust. Civ. mass.* 2003, f. 4.

¹³ Così Ferrara e altri, *Manuale di sicurezza del lavoro*, 97, 28.

¹⁴ Nicolini, *Tutela delle condizioni di lavoro*, 5; Franco, *Riv. Dir. Lav.*, 93, I, 91.

¹⁵ In tal senso si è assistito assai recentemente alla presa di posizione netta anche di giudici di merito: così, dopo la sentenza pronunciata, il 5 ottobre 2004 dal Tribunale di Bergamo, che ha condannato l'ex Amministratore delegato della *Ferret* di Castelfranco, per la morte di un operaio che lavorò l'amianto, il Tribunale di Chiavari ha emesso la prima sentenza (13 ottobre 2004) in Liguria sull'utilizzo dell'amianto da parte della *Fincantieri* di Riva Trigoso. Otto mesi di carcere (pena sospesa), pagamento delle spese legali, interdizione dai ruoli direttivi in aziende pubbliche e private, risarcimento dei danni da stabilirsi in sede civile: il giudice ha pronunciato nel pesante silenzio dell'aula di palazzo di giustizia la prima sentenza in Liguria che inchioda alle proprie responsabilità chi conosceva il rischio al quale erano sottoposti gli operai e non ha adottato le necessarie misure di sicurezza. Dal '95 al 2001 sono 26 i morti per mesotelioma che lavoravano a Fincantieri. Eppure erano quarant'anni che si sapeva del rischio di lavorare a contatto con l'amianto e da venti era stato collegato all'insorgere del tumore pleurico. Ci troviamo di fronte all'assunto che il direttore di uno stabilimento è responsabile dell'incolumità dei dipendenti così come lo è l'azienda. Il giudice monocratico del Tribunale di Bari, 26 ottobre 2004 ha condannato per tutti e 12 i casi di omicidio colposo l'ex dirigente dello stabilimento di cemento-amianto Fibronit di Bari, al termine del processo per l'omicidio colposo di 12 operai morti negli anni scorsi a causa - secondo l'accusa - di malattie professionali contratte durante la lavorazione dell'amianto prodotto nella fabbrica. Lo stabilimento era attivo a Bari fino alla metà degli anni Ottanta e produceva manufatti di cemento-amianto. Da quando è stato chiuso, è ritenuto una "polveriera ambientale" perché custodisce al proprio interno migliaia di tonnellate di manufatti in amianto. Per questo motivo è da tempo sotto sequestro e in attesa di bonifica. Secondo studi medici, la Fibronit di Bari ha provocato la morte di oltre 200 persone (circa la metà dei dipendenti assunti in 50 anni), all'imputato l'accusa contestava (e il giudice lo ha confermato in sentenza) anche l'aggravante di aver violato la normativa antinfortunistica concernente l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

¹⁶ T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 maggio 2003, n. 1927, in Foro amm. TAR, 2003, 1782: "In tema di azione per il risarcimento del danno subito in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato, l'azione di responsabilità extracontrattuale deve ritenersi proposta tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale. L'azione di responsabilità contrattuale, inoltre, deve essere espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione contrattuale, non essendo sufficiente la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dell'art. 2087 c.c. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente. Tutto quanto premesso, nel caso in cui la domanda sia ambigua e da essa non emergano con chiarezza quali obbligazioni l'amministrazione abbia violato, l'azione proposta deve essere interpretata come diretta al ristoro del danno extracontrattuale ex art. 2043 c.c., da incardinarsi innanzi al giudice ordinario (nella specie, il tribunale ha qualificato come extracontrattuale la domanda tesa all'ottenimento del risarcimento per danno biologico derivante dall'infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio, non sorretta tuttavia dall'indicazione adeguata degli obblighi di legge violati dall'amministrazione, dichiarando la giurisdizione del g.o.)." Nello stesso senso, di escludere cioè una responsabilità oggettiva, anche Corte Appello Milano, 27 settembre 2002, in *Giur. Milanese*, 2003, 375: "L'obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro di cui all'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro l'adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del prestatore secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, La violazione di tale dovere da luogo, in caso di infortunio al lavoratore, a responsabilità contrattuale, che ribalta sul datore l'onere di provare di aver adottato tutte le misure richieste dal caso, mentre è escluso che il datore debba rispondere sulla base del presupposto dell'avvenuto infortunio, secondo un modello di responsabilità oggettiva estraneo alla costruzione e all'interpretazione del citato articolo."

¹⁷ Lai Lebra, *Dir. Prat. del lavoro*, 90, 1530.

¹⁸ Marino, *La responsabilità del datore per infortuni e malattie da lavoro*, 88.

¹⁹ "È ravvisabile un nesso di causalità materiale tra la morte di diversi lavoratori per mesotelioma della pleure (e tumore polmonare) e la prolungata esposizione degli stessi a polveri di asbesto e fibre di amianto aerodispersi, esistendo una legge scientifica di elevata probabilità statistica che tali affezioni derivino dall'assorbimento in quantità rilevante di tali sostanze presenti nell'ambiente di lavoro; la mancata adozione da parte dei responsabili di uno stabilimento di misure tecniche e organizzative idonee a ridurre al minimo la diffusione di polveri e fibre di amianto costituisce comportamento colposo eziologicamente collegato con l'evento di danno verificatosi. L'accertamento della sussistenza di tale rapporto causale, ancorché il reato sia estinto per prescrizione in conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche valutate prevalenti sulle contestate aggravanti, va compiuto ugualmente ai fini civilistici del risarcimento dei danni alle parti civili costituite (fra cui prossimi congiunti dei lavoratori deceduti, organizzazioni sindacali e Inail)." Cassazione penale, sez. IV, 28 gennaio 1997, in *D.L. Riv. Critica dir. Lav.*, 1997, 657.

²⁰ Tratto da: Lisa Giometti, *Usò improprio delle soglie di allarme del D.Lgs. 277/91: genesi di una nuova nozione di esposizione ad amianto*, in *Riv. crit. Dir. Lav.* 3/2001, 794.

²¹ A. Culotta, *Il sistema prevenzionale italiano dopo il recepimento in legge delle direttive comunitarie sui rischi lavorativi da piombo, amianto, rumore; Nuovi scenari prevenzionali dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 15.8.1991, n. 277 di recepimento delle direttive CEE sui rischi da piombo, amianto e rumore*, in *Riv. pen. econ.*, 1992, 35.

²² Trib. Ravenna, 13 aprile 2000, in "Lav. giur.", n. 7/2000, p.651 e ss. con commento di Miscione ed integralmente in "Lav. prev. oggi" n. 5/2001; in senso conforme, Trib. Terni, 18 dicembre 2000, n. 221; Pret. Firenze 13 gennaio 1999, in *D&L*, 1999, 730, n. Monaco, *L'esposizione ultradecennale ad amianto, fra legge e interpretazione*; Pret. Pistoia, 31 dicembre 1998, in *D&L*, 1999, 729; Pret. Pistoia, 30 dicembre 1998, in *D&L*, 1999, 434.

²³ Tratto da: Roberto Rivero, *Giudice del Lavoro tribunale di Ravenna, "Diritto e pratica del lavoro", Ottobre 2003.*

²⁴ Recentemente, infatti, in tal senso si era pronunciata la Cassazione civile, sez. lav., 11 luglio 2002, n. 10114, in *Foro it.* 2003, I,1358: "In tema di benefici per i lavoratori del settore amianto, il disposto dell'art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto deve essere attribuito, indipendentemente dall'eventuale obbligo del datore di lavoro di corrispondere all'Inail il c.d. premio supplementare per asbestosi di cui all'art. 153 D.P.R. 1124/1965, a tutti i lavoratori esposti per un periodo ultradecennale alla inalazione di polveri di amianto, sempre che queste ultime presentino una concentrazione di fibre in misura superiore a quella consentita dagli art. 24 e 31 d.lg. 277/91". Si legge infatti in un brano di questa sentenza: "quando il legislatore utilizza espressioni generiche, come esposizione all'amianto, o lavoratori che siano stati esposti all'amianto, senza apportarvi alcuna limitazione, il termine esposizione non può che essere inteso nel suo significato ampio, riferito a tutto l'ambiente di lavoro, in una palese logica del rischio ambientale, per cui è esposto al rischio non solo l'operaio, che è addetto o a contatto con le lavorazioni che utilizzano amianto, ma anche chi (a qualunque categoria lavorativa appartenga) svolga la sua attività in ambienti nei quali vi sia comunque diffusione e concentrazione di amianto, addetto o meno a specifiche lavorazioni dell'amianto."

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO,
SENTENZA DEL 14 GENNAIO 2005 N. 644/2005**

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Rete Ferroviarie Italiana p.a. (già Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi per azioni) propone ricorso per cassazione affidato a un motivo d'impugnazione, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378, cod. proc. civ., contro la sentenza descritta in epigrafe del Tribunale di Roma che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l'appello che aveva proposto nei confronti del sig. S. C., a favore del quale era stata condannata al pagamento della somma di £ 145.904.820, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di risarcimento del danno biologico sofferto per la malattia tumorale causata da esposizione all'amianto.

La sentenza d'appello ha ritenuto, per quanto qui interessa (ovvero escluse le questioni di prescrizione e di calcolo del risarcimento), che la responsabilità della società ferroviaria nei confronti del C., in conseguenza della malattia sofferta (carcinoma epidermoide scarsamente differenziato), le andasse assegnata in applicazione dell'art. 2087, cod. civ. [1], non essendo state tempestivamente adottate dall'Azienda ferroviaria opportune iniziative a difesa dei lavoratori, pur essendo note sul piano scientifico, quanto meno a partire dagli anni sessanta, le conseguenze cancerogene dell'amianto, da ritenere fattore sufficiente ed esclusivo, indipendentemente dal limitato tabagismo, posto che le lavorazioni cui il C. era addetto lo esponevano ad un rischio di inalazione di asbesto a causa del rilascio di fibre dai rivestimenti in amianto spruzzato dalle casse dei rotabili e dalla polvere prodotta dall'usura delle pasticche frenanti.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 1218, 2043, 2697, cod. civ., anche in relazione alla legge 27 marzo 1992, n. 257, oltre difetto di motivazione, perché il Giudice di appello, condividendo il richiamo dell'Ausiliare alla normativa interna e comunitaria che, in tema d'amianto, sarebbe intervenuta tra gli anni sessanta e settanta, non ha tenuto conto che, invece, ciò si è verificato solo a partire dagli anni 80 (direttive CEE del 1980, 1983 e D.M. 16 ottobre 1986) ed è stato definito dalla legge n. 257 del 1992, tant'è che solo a partire dagli anni '70 cessò la coibentazione delle vetture con l'amianto e dall'inizio degli anni '80 iniziò il programma ferroviario di decoibentazione delle vetture.

Nega, quindi, dovendosi escludere una sua responsabilità oggettiva, di poter essere altrimenti ritenuta responsabile del danno, oltretutto non avendo la sentenza considerato che le dimissioni immediate del materiale rotabile avrebbero pregiudicato il sistema trasporti, pur avendo, per contro, riconosciuto contraddittoriamente che il livello d'esposizione all'amianto era estremamente basso e trascurato di valutare che il C., dipendente dal 1959 delle Ferrovie, nel 1971 fu trasferito a domanda a mansioni di assistente che escludevano e, comunque, riducevano il nesso di causalità a livelli ancora più modesti.

Il ricorso non merita di essere accolto.

Va premesso che la sentenza impugnata da atto che le non contestate lavorazioni alla quali il C. fu addetto sino al 1971 implicavano un contatto continuo e non occasionale proprio con le vetture e con il materiale per i quali era diffuso l'utilizzo dell'amianto.

Data questa cornice, non può, per contro, essere apprezzata, per contestare l'esistenza del rapporto di causalità e il conseguente addebito di responsabilità, l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui: la stessa sentenza impugnata deve ammettere che il livello di esposizione del C. all'amianto era estremamente basso.

Questa asserzione, reiterata nella memoria: l'esposizione all'amianto era stata in effetti estremamente bassa, è del tutto priva di consistenza, posto che la decisione afferma qualcosa di assolutamente diverso, in linea con le argomentazioni che sorreggono quel giudizio, ovvero che allo stato attuale delle conoscenze non è possibile escludere l'esistenza di un rischio di tumore polmonare anche a livelli di esposizione estremamente bassi.

La sentenza, come accennato, fonda l'affermazione di responsabilità sotto il profilo della violazione dell'art. 2087, cod. civ., (ovvero all'interno della responsabilità contrattuale) esclusa ogni ipotesi di responsabilità oggettiva (v. motivazione terza ultimo alinea).

Quanto a questo profilo è appena il caso di ricordare che da tempo la Cassazione ha affermato che l'art. 2087, prescrivendo agli imprenditori di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, ha stabilito un obbligo che si riferisce al modo di organizzare l'impresa apprestando attrezzature e servizi idonei allo scopo.

In particolare l'art. 2087 non contiene soltanto l'enunciazione di un dovere imposto nell'interesse

generale, ma sancisce una vera e propria obbligazione, imponendo all'imprenditore una serie di misure che si risolvono in una prestazione, che egli è tenuto ad adempiere e che il lavoratore ha diritto di pretendere (v. Cass. 18 novembre 1976, n. 4318).

Orbene, in relazione al tempo della prestazione lavorativa (anni dal '59 al '71), le Ferrovie dello Stato, com'è noto, costituite con una speciale autonomia nell'ambito del Ministero dei trasporti (e dell'aviazione civile), erano strutturate, al di là degli Uffici direzionali propri di una Azienda autonoma, in Servizi, uno dei quali, non ultimo per importanza, era rappresentato dal Servizio Sanitario che si avvaleva di medici, non solo di ruolo ma, in relazione alle singole specialità professionali, di un elenco organico di medici c.d. fiduciari, tra cui rivestivano una significativa rilevanza i consulenti (che la dottrina riferisce espressi da docenti universitari), sia addetti alla sede centrale, sia ai distretti periferici della rete ferroviaria (v. R.D. 8 gennaio 1925, n. 34, recante modificazioni all'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429 circa il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, nonché D.M. 9 aprile 1968, n. 3685 e D.M. 19 giugno 1974, senza n.).

Non si tratta, cioè, in questa fattispecie, di una piccola impresa che galleggia nel turbinio di leggi da cui trarre indicazioni comportamentali, ma di una grande realtà aziendale, parallela, per i servizi sanitari, allo Stato e diffusa su tutto il territorio nazionale, dotata di un organismo *ad hoc*, assistito da competenze scientifiche certamente non *border line*, deputate, in primo luogo, ad assicurare e garantire la salute dei ferrovieri.

Orbene, la filiera del comando, come si usa oggi delineare una complessa realtà aziendale, ovvero la responsabilità di un'organizzazione sanitaria di grande potenzialità sul piano della prevenzione e tutela della salute, si è dimostrata inadeguata e/o difettosa, pur tra cotanto senno, nel rilevare e segnalare tempestivamente al vertice gestionale il serio e non ipotetico pericolo incombente, costituito dalle fibre d'amianto diffuse nel materiale rotabile, suggerendo

rimedi che la comunità scientifica internazionale aveva ormai allo studio.

In particolare, la pericolosità dell'amianto, conclamata non da ipotetici indizi o evidenti ignoranze legali, ma da vieppiù diffusi allarmi manifestati, sin da prima del periodo qui in evidenza, dalla scienza medica sui perversi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la Costituzione e il codice garantiscono) in caso di situazioni non occasionate da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività permanenti, contigue alle fonti di diffusione delle particelle di asbesto, riconosciute evidenti attraverso il dibattito giudiziario e la consulenza medico legale, azzera il tentativo, espresso dal ricorso, di escludere la responsabilità contrattuale dell'Ente nei confronti dei suoi dipendenti, impedendo l'accoglimento del ricorso.

Infatti, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e colaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo *l'id quod plerumque accidit*, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che metta a disposizione della controparte la propria energia vitale (v. ad es. Cass., 23 maggio 2003, n. 8204; 29 dicembre 1998, n. 12863; 8 aprile 1995, n. 4078).

Ogni ulteriore considerazione appare, a questo punto, inutile per rimarcare il rigetto del ricorso. Le spese processuali di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 13 dicembre 2004. Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.